

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ABATE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ABATE

Seduta del 17/03/2026

FATTO

Il cliente, titolare di una ditta individuale, nel ricorso afferma di aver richiesto un mutuo per riqualificazione aziendale che tuttavia non ha mai ricevuto e per il quale ha corrisposto anche due rate. Il ricorrente chiede di annullare il finanziamento e la restituzione delle rate già corrisposte.

L'Intermediario convenuto rileva quanto segue:

- il ricorrente chiede l'erogazione di un presunto mutuo di liquidità che avrebbe invece richiesto ad un soggetto diverso, operatore di microcredito, non coincidente con l'intermediario convenuto;
- eccepisce pertanto il difetto di legittimazione passiva;
- i reclami telefonici e via email che il ricorrente afferma di aver inviato non sono mai pervenuti all'intermediario convenuto;
- eccepisce l'inammissibilità del ricorso anche per mancato invio preventivo del reclamo.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

Con le repliche, il Cliente non ritiene di aggiungere altro, stante le continue richieste della banca.

L'Intermediario non ha depositato controrepliche.

DIRITTO

La doglianza del cliente trae origine da un contratto di finanziamento agevolato sottoscritto a settembre 2023. Il contratto in questione risulta a ben vedere essere stato sottoscritto tra il ricorrente e un diverso operatore. Dalla documentazione prodotta risulterebbe altresì la prestazione di fideiussione da parte del ricorrente nei confronti del medesimo soggetto. In mancanza di ulteriore documentazione, sembrerebbe pertanto possibile affermare che il ricorrente abbia indirizzato il ricorso all'intermediario convenuto in quanto soggetto che ha erogato la garanzia diretta per il finanziamento sottoscritto a settembre 2023, successivamente revocata a ottobre 2025. Le richieste avanzate nel ricorso, tuttavia, per come formulate, non lascerebbero alcun margine di interpretazione in merito al fatto che esse siano invero rivolte ad ottenere l'erogazione del finanziamento e non già la revoca della garanzia.

Si rileva per completezza che: (i) l'intermediario convenuto non potrebbe dunque ritenersi passivamente legittimato a rispondere alle pretese avanzate dal cliente (quest'ultime riguardano esclusivamente la mancata erogazione del finanziamento e, in ogni caso, non sembrerebbe rilevabile alcuno spazio per un'interpretazione aggiuntiva o estensiva delle stesse); (ii) l'ente che avrebbe erogato il finanziamento è una società di microcredito operante ai sensi dell'art. 111 TUB, che non rientrerebbe tra i soggetti tenuti ad aderire all'ABF.

Risulta in ogni caso assorbente la circostanza, rilevata dall'intermediario, che il ricorso non sia stato preceduto da un reclamo scritto da parte del ricorrente. Al riguardo, si rileva infatti che, sebbene il ricorrente affermi di aver inviato per email dei reclami, non sussiste agli atti alcuna evidenza documentale di ciò. Pertanto, in difetto di prova della presentazione del preventivo reclamo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE